



STATUTO DEGLI AMICI DELLA TERRA – CLUB DI REGGIO CALABRIA
(Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 21 giugno 2023)

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione Ambientalista, non riconosciuta, ODV -Organizzazione di Volontariato- denominata “Amici della Terra - Club di REGGIO CALABRIA”, di seguito indicata anche come “Associazione”, costituita dai soci di Amici della Terra Italia in base alle norme dello Statuto e del Regolamento degli Amici della Terra Italia e autorizzata dalla Direzione nazionale con delibera n. 11 del 10 maggio 2023, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione, nell'apposita sezione dello stesso, l'acronimo “ODV” o l'indicazione di “Organizzazione di Volontariato” sarà inserito nella denominazione sociale, che diventerà quindi “Amici della Terra - Club di REGGIO CALABRIA - ODV” oppure “Amici della Terra – Club RC- ODV” ed utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. “Amici della Terra - Club di REGGIO CALABRIA” ha il compito di concorrere all'attuazione dei programmi nazionali, nel rispetto delle decisioni degli organi nazionali degli Amici della Terra – Italia. Il Club decide autonomamente le attività di interesse locale.
4. Il logo di “Amici della Terra – Club di REGGIO CALABRIA” è quello di Amici della Terra – Italia, seguita dalla dizione Club di REGGIO CALABRIA.
5. La competenza territoriale del Club Amici della Terra di REGGIO CALABRIA è la Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA.
Eventuali attività svolte al di fuori di tale ambito territoriale devono essere espressamente autorizzate dalla Direzione nazionale, concordate con l'Associazione regionale ed eventuali Club locali presenti sul territorio interessato

Art. 2 – FINALITA'

1. L'Associazione Amici della Terra - Club di REGGIO CALABRIA, di seguito denominato Club, non ha scopo di lucro e persegue, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente;
 - garantire un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura,
 - tutelare le specie animali e vegetali;
 - tutelare il patrimonio artistico, culturale e storico;

- promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali;
- superare i fattori di insicurezza, di ingiustizia e di autoritarismo nella comunità locale, con particolare riguardo alla miseria e alle minacce ai diritti umani e politici;
- promuovere la cooperazione per uno sviluppo sostenibile;
- promuovere e organizzare attività di volontariato;
- promuovere ed organizzare campagne educative di sensibilizzazione alle tematiche attinenti all'ambiente ed alla sua salvaguardia;
- promuovere ed organizzare corsi di formazione relativi a discipline attinenti all'ambiente ed alla sua salvaguardia;
- promuovere e sviluppare iniziative nel campo del turismo sostenibile;
- promuovere ed organizzare campagne di educazione al consumo consapevole;
- attivare e sviluppare le iniziative, le campagne, i progetti e i programmi nazionali e internazionali di Amici della Terra – Italia nel proprio ambito territoriale.

2. Sono escluse attività diverse da quelle necessarie al perseguimento dei fini elencati al comma 1., ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3. Sono altresì escluse tutte quelle attività che possano contrastare con le finalità, gli scopi e gli indirizzi perseguiti dalla sede nazionale di Amici della Terra – Italia.

Art. 3 – ATTIVITA'

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, il Club svolge in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, le attività di interesse generale di seguito elencate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modifiche;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla previsione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

2. Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Club potrà sviluppare qualsiasi azione utile al conseguimento dei fini di cui all'art. 2 come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - acquisire, produrre, diffondere e vendere, anche per corrispondenza, materiale scientifico, culturale, didattico, politico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di

divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell'associazione e con quello di Amici della Terra - Italia;

- organizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sportivi, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;

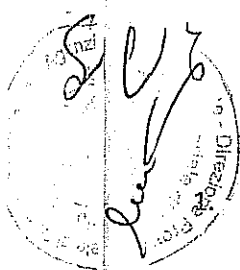
gestire per conto terzi attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca esistenti nell'ambito territoriale di propria competenza, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;

- promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi correlati agli scopi sociali del Club, con strumenti propri o di terzi;
- garantire consulenza ed assistenza anche ai non associati, ai quali si potrà richiedere il rimborso spese;
- organizzare, nel proprio ambito territoriale, campi di lavoro, di protezione civile ed altre attività anche di volontariato per il controllo, il monitoraggio ed il recupero ambientale, il risanamento e il ripristino di strutture e aree urbane, la bonifica di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione della natura di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio incolto o abbandonato, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate; promuovere, coordinare e organizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici o privati e soprattutto nelle scuole, attività didattica, agonistica ed amatoriale di discipline sportive ed in particolare dell'Arrampicata Sportiva, nell'ambito delle regole vigenti, al fine di coniugare lo sport con il rispetto, la tutela e la fruizione dell'ambiente. Il Club promuove inoltre un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- gestire, nel proprio ambito territoriale, per conto proprio o per conto terzi ostelli della gioventù, parchi naturali, riserve naturali regionali e/o statali, aree naturali protette, orti e giardini botanici, verde urbano, aziende agrituristiche, strutture comunali, e strutture e infrastrutture sportive.
- organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza di zone e problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale del territorio dove opera l'associazione;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, e mobiliare, utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere la vendita di prodotti agricoli biologici e naturali, nonché attrezzature per escursionismo, speleologia, arrampicata, attività subacquea e sportiva in genere, presso punti vendita in proprio o tramite terzi;
- attivare, sviluppare e gestire programmi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel proprio ambito territoriale;
- attivare o gestire centri di formazione professionale, scuole di formazione per operatori ambientali, scuole di educazione e formazione ambientale.

3. Il Club può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4. Inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi, Il Club può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente d'intesa con il Consiglio direttivo.

5. Infine, il Club può realizzare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste. Tali attività vengono definite dal Presidente d'intesa con il Consiglio Direttivo.



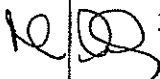
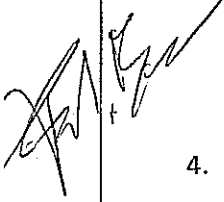
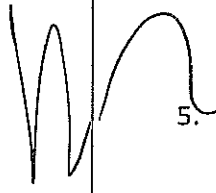
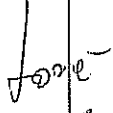
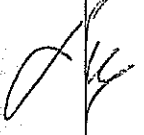
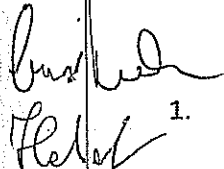
Art. 4 - SOCI

Degli Amici della Terra - Club di REGGIO CALABRIA può far parte chiunque, persona fisica o giuridica, anche non italiana, associato agli Amici della Terra-Italia e residente nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA.

Del Club possono far parte anche soci non residenti nell'ambito territoriale suddetto, purché non facciano parte di altri Club degli Amici della Terra costituiti sul territorio nazionale.

I soggetti diversi dalle persone fisiche esercitano gli stessi diritti delle persone fisiche, attraverso un proprio delegato.

Il Club rifiuta qualsiasi discriminazione politica, religiosa o di altro tipo tra i soci.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
2. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento degli Amici della Terra Italia.
 3. Chiunque voglia associarsi deve presentare la domanda completa dei propri dati, accettare lo Statuto, e versare la quota sociale, il cui importo è stabilito dalla Direzione nazionale di Amici della Terra - Italia. La domanda deve essere accompagnata da una lettera di presentazione di almeno due soci. Su delega della Direzione Nazionale, il Consiglio Direttivo raccoglie le iscrizioni e le quote associative annuali nell'ambito territoriale di propria competenza e le trasmette tempestivamente alla Direzione Nazionale. Il Consiglio Direttivo si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta, e l'aggiornamento del Libro dei soci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Il Consiglio Direttivo comunica ai soci l'accoglimento dell'iscrizione e assicura la predisposizione delle tessere
 4. L'iscrizione agli Amici della Terra Italia è a tempo indeterminato. I soci partecipano alla vita associativa e alle attività istituzionali ed hanno diritto di voto nell'Assemblea del Club, nell'Assemblea dell'associazione Regionale, e nel Congresso Nazionale purché in regola con il pagamento della quota annuale. Tale diritto può essere esercitato decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del versamento della quota sociale da parte del Consiglio Direttivo
 5. La qualità di socio di Amici della Terra Italia si acquisisce all'atto del primo versamento della quota annua minima associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio Nazionale. La qualità di socio cessa per decesso o a seguito di recesso che dovrà manifestarsi per via scritta
 6. Coloro che, pur non versando la quota sociale, sostengono una o più iniziative del Club sono iscritti nella lista degli aderenti e non hanno diritto di voto nelle assemblee.
 7. Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione sono considerati a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso, diritto alla restituzione.
 8. Il Club può stabilire accordi di collaborazione con Associazioni, enti pubblici o privati, società e amministrazioni pubbliche presenti nel proprio ambito territoriale di competenza, in qualsiasi forma associativa, che non siano in contrasto con gli obiettivi e le finalità propri e con quelli di Amici della Terra - Italia.

ART. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci hanno il diritto di:
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno 30 giorni;
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

3. Il socio può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 6 - PATRIMONIO – BILANCIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. I proventi del Club sono costituiti dalla parte, stabilita dal Regolamento Nazionale, delle quote di iscrizione raccolte su delega della Direzione, da ulteriori contributi dei propri soci, dai residui attivi di gestioni precedenti, da proventi per servizi resi o attività svolte, da contributi di Enti pubblici o privati, da donazioni, oblazioni, lasciti. I residui attivi di gestione possono essere temporaneamente investiti in azioni, quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro dietro delibera del Consiglio direttivo.

2. Il patrimonio del Club è costituito da tutti quei beni che hanno avuto tale destinazione dal Consiglio direttivo è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Al Club è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Club stesso. Il Club ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è presentato annualmente per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il 30 giugno.

Art. 7 – ORGANI

1. Gli organi del Club sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge o se deliberato dall'Assemblea.

CAPO II
L'ASSEMBLEA

Art. 8 – COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea del Club è costituita da tutti i soci. Hanno diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento della quota annuale.
2. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.
3. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente una volta l'anno attraverso comunicazione scritta con posta ordinaria e/o posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 20 giorni prima della data della riunione all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
4. L'Assemblea può essere convocata, in qualsiasi momento, in via straordinaria dal Presidente con le stesse modalità del comma 2, anche su delibera del Consiglio Direttivo presa con maggioranza dei due terzi dei membri (la cifra si arrotonda per eccesso) o su richiesta di un decimo degli associati in regola con le quote sociali. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere effettuata per iscritto e indicare le materie da trattare.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni, in prima e in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Per le modifiche dello Statuto, sia in prima che seconda convocazione, è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
6. L'assemblea può essere svolta sia con presenza fisica che a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano un collegamento audio-video ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 9 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - delibera gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
 - elegge i delegati all'Assemblea regionale di Amici della Terra della Calabria nei casi previsti dallo Statuto dell'Associazione regionale;
 - delibera su quant'altro viene discusso e/o posto all'o.d.g. dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

3. L'Assemblea delibera su quant'altro viene discusso e/o posto all'o.d.g. dal Presidente e/o dal Consiglio direttivo.

CAPO III LA RESPONSABILITA' ESECUTIVA

Art. 10 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Club e ne indirizza l'attività, rispondendone davanti all'Assemblea. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega al Consiglio direttivo, al Vicepresidente e/o Segretario.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente. È garante del rapporto con gli organi nazionali di Amici della Terra – Italia.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Club nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di delega. In caso di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente o dal Segretario su delega del Presidente stesso o su designazione del Consiglio direttivo; in caso di dimissioni o d'impedimento permanente del Presidente, il Consiglio direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in subordine, dal Segretario.
4. Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo.

Art. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo del Club è composto dai membri eletti dall'Assemblea nel numero minimo di tre fino a un massimo di undici; il Responsabile del Comitato Tecnico-Scientifico dell'Associazione è membro di diritto del Consiglio Direttivo, in aggiunta ai membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo del Club è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. In caso di necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento del Club, il Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, può cooptare nuovi membri. In tal caso, i membri s'insediano immediatamente ma decadono se la loro nomina non è ratificata dall'Assemblea, convocata entro un anno.
3. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente; si riunisce inoltre ogni qual volta lo richieda la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere, i Responsabili dei Settori di Lavoro. Nomina inoltre il Responsabile del Comitato Tecnico-Scientifico, individuandolo tra i docenti e i ricercatori universitari, italiani e/o stranieri. Il Consiglio adotta un proprio regolamento e stabilisce i casi di decadenza dei membri e le modalità di sostituzione e cooptazione.
5. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente o della maggioranza dei propri membri, delibera sulle attività e le iniziative e i relativi bilanci di spesa del Club; esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati dal Presidente; d'intesa con il Presidente, può aggiornare gli indirizzi assembleari.
6. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso sono dichiarati decaduti.

Art. 12 – II COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) dell'Associazione ha il compito di fornire supporto conoscitivo per le attività associative. Il CTS è composto almeno per un terzo da docenti e ricercatori universitari, italiani e/o stranieri, nominati dal Responsabile del CTS.
2. Il CTS dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rinominabili.

Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

1. I membri dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea, anche al di fuori dei soci, in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I membri dell'Organo di Controllo provvedono al controllo generale di contabilità e presentano una relazione annuale all'Assemblea
I membri dell'Organo di Controllo eleggono il presidente dello stesso a maggioranza semplice

CAPO IV

NORME DI GARANZIA E DI REVISIONE

Art. 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono deliberati dall'Assemblea con voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati anche a seguito di revoca da parte della Direzione nazionale dell'uso del marchio e della denominazione sociale. La delibera definisce anche la destinazione delle attività esistenti e nomina il liquidatore. Gli associati non hanno diritto di pretendere quote del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative
2. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il Club devolve il proprio patrimonio favore dell'associazione Amici della Terra Italia o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - RINVIO A NORME

1. Amici della Terra - Club di REGGIO CALABRIA gode di completa autonomia giuridica, patrimoniale e fiscale. Gli organi nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dal Club.
2. Il Club di REGGIO CALABRIA è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli organi nazionali di Amici della Terra – Italia. Qualora ciò non avvenga la Direzione nazionale può revocare l'autorizzazione all'uso della denominazione sociale e del marchio e disporre lo scioglimento del Club. Contro tale decisione è ammesso ricorso ai Garanti di Amici della Terra-Italia.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo sui rapporti tra Club e organi nazionali valgono le disposizioni contenute nello Statuto nazionale e nei Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Amici della Terra – Italia. Il presente Statuto è adottato nel pieno rispetto dello Statuto e dei Regolamenti approvati dagli Organi nazionali di Amici della Terra – Italia.

4.

Il presente Statuto viene trasmesso per visione e presa d'atto alla Direzione nazionale di Amici della Terra - Italia.

RC 24/06/2023

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI AMICI DELLA TERRA

DELIBERA N. 11 DEL 10/05/2023

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di maggio, in modalità on line tramite piattaforma zoom, si è riunita la Direzione nazionale degli Amici della Terra per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Richiesta di autorizzazione di costituzione del Club locale di Reggio Calabria**
- 2. Varie ed eventuali.**

Alle ore 15:30 sono presenti la Presidente nazionale, Monica Tommasi, e i Direttori nazionali, Tommaso Franci, Donovan Baldassarri, Carlotta Basili e Mara Mescolini. Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzatore Mara Mescolini, che accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, Mara Mescolini comunica che:

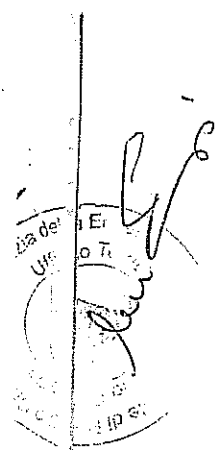
- In data 7 maggio 2023 è pervenuta alla Direzione nazionale da parte di n. 5 soci residenti nel Comune di Reggio Calabria la richiesta di autorizzazione alla costituzione di un Club locale, con competenza territoriale nel comune di Reggio Calabria;
- Tale richiesta è stata preceduta da colloqui con i soci promotori da parte della Direzione nazionale;
- Nell'ambito territoriale del comune suddetto non esistono altri Club locali di Amici della Terra.

Alla luce della relazione di Mara Mescolini, la Direzione all'unanimità delibera:

- di autorizzare la costituzione del Club "Amici della Terra – Club di Reggio Calabria", con competenza territoriale nel comune di Reggio Calabria;
- che il Club è autorizzato all'uso del marchio e della denominazione sociale nell'ambito territoriale di competenza, esso non può usare una denominazione diversa da quella stabilita, né altro marchio;
- che dopo i necessari adempimenti statutari, il Club potrà svolgere la propria attività nel suddetto ambito territoriale in completa autonomia giuridica, fiscale, patrimoniale e gestionale, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle decisioni degli organi nazionali;
- che il Club è tenuto a dotarsi di un proprio Codice Fiscale e, se necessario, di una propria Partita IVA. Per nessun motivo il Club potrà usare Codice Fiscale e partita Iva dell'Associazione nazionale.

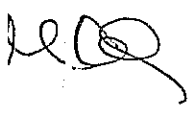
Secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sui Club e sulle Associazioni regionali, la Direzione invita i promotori del Club a convocare l'Assemblea dei soci, per approvare lo Statuto del Club, eleggere gli organi sociali e la sede sociale e discutere un programma di attività.

Copia del verbale d'Assemblea, che dovrà fare esplicito riferimento alla presente delibera (n. 11 del 10 maggio 2023), dovrà essere inviata, unitamente allo Statuto del Club, all'indicazione degli organi e della sede sociale del Club, alla Direzione nazionale che provvederà, con propria delibera, a verificarne la regolarità e a formulare eventuali disposizioni ritenute necessarie.



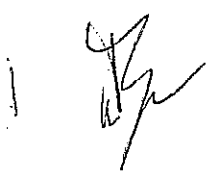
Nelle more della costituzione i promotori del Club sono:

- Autorizzati all'uso della denominazione e del marchio sociali per promuovere attività dell'Associazione nell'ambito di competenza, aggiungendo al logotipo del Club la dicitura "**Comitato promotore**";
- Delegati alla raccolta delle iscrizioni in loco, ovvero a raccogliere iscrizioni di cittadini non residenti nell'ambito di competenza del Club purché essi non facciano parte di altri Club degli Amici della Terra costituiti sul territorio nazionale;
- Autorizzati a trattenere, per l'attività del Club, metà della quota sociale di ogni nuovo socio o rinnovo di iscrizione;
- invitati a promuovere una campagna di iscrizione all'associazione con l'obiettivo minimo di raddoppiare entro un anno il numero di soci che fanno parte del Club.



Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione termina alle ore 16:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Roma, 10 maggio 2023



La Presidente

Monica Tommasi



Il segretario verbalizzatore

Mara Mescolini

